

ALLEGATO "D"



COMUNE DI VOLTERRA



**NORME E INDIRIZZI TECNICI
PER L'ADOZIONE O SPONSORIZZAZIONI
DI SPAZI VERDI**

**ELABORATO DA:
geom. Fosco Pasquinuzzi
Funzionario P.O. Responsabile del Servizio Qualità Urbana**

FINALITÀ

L'Amministrazione comunale in applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in conformità dell'art. 119 del Testo unico delle autonomie locali n. 267 del 18 agosto 2000 e in attuazione di quanto previsto all'art.1.14 del "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO" nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e conservazione rappresenta attività di pubblico interesse, con le presenti norme e indirizzi tecnici intende normare la concessione a soggetti privati, associazioni, Enti o cittadini, aziende, negozi, artigiani industrie e comunque attività commerciali interessati, di aree e spazi verdi, giardini, aiuole, rotonde di proprietà o di competenza comunale, nonché l'inserimento, da parte di privati e/o associazioni, di elementi di arredo urbano nel contesto delle stesse, negli spazi e nella tipologia indicati dal competente Ufficio Tecnico. Con tale programma l'Amministrazione comunale si propone di coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni, sensibilizzando processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale.

DEFINIZIONI

Con il termine "adozione" si intende la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse inerenti, svolta/e da privati, associazioni, Enti o cittadini a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse inerenti e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da aziende, negozi, artigiani industrie e comunque attività commerciali a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

1) - Oggetto e disciplina

1. Il programma di adozione o sponsorizzazione delle aree verdi ha per oggetto, l'assegnazione a privati (Enti o cittadini, aziende, negozi, artigiani industrie e comunque attività commerciali ecc.) e ad Associazioni, di spazi ed aree verdi di proprietà o competenza comunale e l'inserimento di elementi di arredo urbano, ferma restando la funzione e la destinazione pubblica.
2. L'adozione o la sponsorizzazione avverranno a mezzo di apposita convenzione con ogni singolo interessato che ne facciano richiesta a seguito di emanazione di specifico bando approvato dalla Giunta Municipale. Ciascuna convenzione dovrà essere corredata da una scheda tecnica, compilata dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. La Giunta Municipale, potrà affidare la concessione in adozione, aree verdi, spazi di pubblico transito e aree pubbliche in genere (strade, vialetti, marciapiedi ecc.) anche in deroga alla pubblicazione del bando, di cui al punto precedente, alle Contrade Cittadine che ne facciano esplicita richiesta.
4. Nella scheda tecnica, in linea di massima, devono essere precisati:
 - il bene oggetto dell'adozione o della sponsorizzazione,
 - gli interventi previsti,
 - le delimitazioni planimetriche delle aree,
 - i modi e tempi di esecuzione di tutte le operazioni,
 - le modalità di manutenzione, conservazione e ripristini,
 - ogni altro elemento tecnico utile che la singola fattispecie, eventualmente, richiede.
5. Ciascuna convenzione dovrà far espresso riferimento al presente regolamento e comprendere le prescrizioni gli obblighi, le prerogative e tutto quanto previsto al fine di una corretta e funzionale gestione.

2) - Prescrizioni di carattere generale

1. L'adozione o la sponsorizzazione si applica su tutte le aree verdi presenti sull'intero territorio comunale, e per le quali l'amministrazione comunale, all'atto della presentazione delle richieste abbia manifestato l'interesse a darle in affidamento e/o specificatamente per quelle inserite nel bando per la sponsorizzazione.
2. L'intervento da parte del soggetto che ha manifestato l'interesse ad intervenire, comprende le seguenti operazioni:
 - Conservazione e manutenzione delle aree concesse da effettuarsi mediante interventi di sfalcio, irrigazione, concimazione, diserbo infestanti, pulizia ed eventualmente lavorazioni del terreno e risemina dei tappeti erbosi.
 - Collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi.
 - Potatura, irrigazione, concimazione di alberi, siepi, arbusti già presenti o messi a dimora. Nel caso di adozione, queste operazioni saranno a carico del concessionario, per intero o per parte di esse a seconda dell'importanza e del pregio delle essenze a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, mentre faranno carico per intero al concessionario in caso di sponsorizzazione
3. La scheda tecnica, oltre a quanto previsto al precedente punto 4 – Art.2 dovrà comprendere, in caso di sponsorizzazione, la quantificazione anche di massima degli oneri da sostenersi dal concessionario.
4. Qualora le aree date in adozione o sponsorizzazione siano dotate di impianto di irrigazione, illuminazione e tappeto, ecc., l'adozione o la sponsorizzazione, con i relativi oneri di manutenzione (ovvero delle spese sostenute dal Comune per le spese di manutenzione) e conservazione, è estesa agli stessi, fermo restando l'onere a carico del Comune per i consumi e gli interventi straordinari di rifacimento o ripristino e comunque del cambio lampade. Nel caso di adozione, queste interventi saranno a carico del concessionario, per intero o per parte di esse a seconda dell'importanza e del pregio e dell'importanza degli impianti a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, mentre faranno carico per intero al concessionario in caso di sponsorizzazione.
6. L'area verde adottata o sponsorizzata deve essere dimensionata in modo razionale e funzionale rispetto al contesto in cui è inserita, rapportata all'interesse della parte, e nella salvaguardia degli interessi di terzi. L'adozione o la sponsorizzazione deve inoltre tenere conto della finalità superiore di corretta gestione complessiva. Tali requisiti e connotazioni sono determinati esclusivamente dall'Amministrazione comunale a mezzo del competente Ufficio tecnico.
7. L'inserimento, a seguito di atto di donazione al Comune di Volterra da parte di soggetti privati e/o associazioni, di elementi di arredo urbano (panchine, cestini gettacarte, fioriere, staccionate, attrezzature gioco bambini ecc.) può avvenire su tutte le aree della città: piazze, vie, giardini, ecc.. del territorio comunale, per le quali l'Amministrazione comunale, tramite il competente Ufficio tecnico, all'atto della presentazione di richiesta da parte di soggetti privati e/o associazioni, abbia manifestato interesse.

3) - Obblighi generali assunti dal Concessionario

1. La parte che adotta o sponsorizza lo spazio od area verde, individuata ai sensi dell'art. 1, è tenuta ad eseguire, a proprio carico, i lavori di conservazione, manutenzione, ecc., come elencati nella scheda tecnica, con i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta e puntuale esecuzione degli interventi ed opere previsti.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella scheda tecnica, dovrà essere sottoposta all'ufficio competente comunale e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al concessionario.
3. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

4. Il Comune, a mezzo dei propri uffici, si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della scheda tecnica.
5. Tutti gli interventi eseguiti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'amministrazione di volta in volta si riserva di determinare. L'area data in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.
6. Il soggetto privato è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri enti, ed a consentire ogni intervento manutentorio straordinario o di rifacimento. Dovrà inoltre farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'allestimento e manutenzione dell'area.

4) – Cartellonistica

1. Il concessionario potrà avvalersi della facoltà di segnalare l'adozione o la sponsorizzazione e la presa in carico dell'area, collocando all'interno dell'area verde stessa in posizione concordata con il competente Ufficio Tecnico, cartelli in cui sia riportato il seguente tipo di dicitura: *“La manutenzione di questa area è stata affidata dalla Città di Volterra alla ditta/cooperativa/associazione ecc. con sede in..... tel.....”*
2. La quantità di cartelli (nella misura massimo di tre ed in rapporto alla superficie adottata), i materiali con cui questi saranno realizzati dovranno essere concordati con l'Ufficio Tecnico, che rilascerà nulla osta. Tutte queste informazioni dovranno essere riportate sulla scheda tecnica. In ogni caso detti cartelli dovranno avere dimensione standard “A3”. Andranno montati su supporti che offrano adeguata resistenza, realizzati in materiale antinfortunistico con spigoli arrotondati e non andranno collocati in pozione tale da arrecare danni o infortuni alle persone. Non dovranno inoltre costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione stradale. A tal fine dovrà essere richiesto nulla osta al Comando Polizia Municipale.
3. Ciascun cartello dovrà riportare sul lato sinistro, in alto, il logo dell'Amministrazione Comunale.
4. Il Concessionario dovrà inoltre farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi dalla collocazione di detti cartelli.
5. Nel caso di donazione di arredi urbani, sarà a carico del Comune porre una targhetta riportante il nome del donatore (cittadino, ditta, società, ente o associazione).

5) - Durata della Convenzione

1. La durata della convenzione, per l'adozione delle aree verdi, non può superare tre anni, decorrenti dall'atto di sottoscrizione della stessa, e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi all'ufficio Tecnico Comunale almeno 90 giorni prima della scadenza.
2. Ogni competenza in merito alle convenzioni singole ed ai rinnovi è attribuita alla Giunta Comunale, che provvede con propria deliberazione.
3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in affidamento.
4. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.
5. La durata della convenzione, nel caso di donazione di arredi urbani, è sino alla durata temporale dell'arredo largito, ovvero, nel caso di ditte ed associazioni, sino alla presenza nel territorio comunale delle stesse o, appunto, sino a quando il bene donato, effettuate le normali manutenzioni e/o riparazioni (a carico del Comune) non viene dichiarato fuori uso dall'Ufficio tecnico, che avrà cura, in questo caso, di informare il concessionario dell'avvenuta messa in fuori utilizzo dell'arredo donato. In questo caso

sarà possibile da parte del concessionario sostituire il bene dichiarato fuori uso, sottoscrivendo entro trenta giorni dal ricevimento della nota inviata dall'Ufficio Tecnico una nuova convenzione con il Comune, acquisendo diritto di priorità rispetto ad eventuali altre richieste di sistemazione di altro nuovo arredo nella stessa area da parte di altre ditte o associazioni.

6) - Facoltà ed obblighi diversi

1. L'area verde data in affidamento o gli arredi urbani donati al Comune conservano la destinazione ad uso pubblico.
2. Previo assenso dell'Ufficio Tecnico, è consentito al concessionario di migliorare lo spazio/area verde con elementi decorativi e di abbellimento a proprio esclusivo carico e previa autorizzazione degli uffici comunali competenti.
3. Nel caso dovessero rendersi necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da parte dell'amministrazione comunale o di imprese, ditte e enti erogatori di servizi, il concessionario dovrà a seguito di semplice comunicazione dell'ufficio comunale competente, consentire l'esecuzione dei lavori e senza nulla pretendere nel caso in cui l'area, in conseguenza dei lavori eseguiti, dovesse subire modificazioni o alterazioni.
4. E' fatto divieto assoluto di sub-concedere la convenzione e di consentire pubblicizzazioni ad altri soggetti, essendo la convenzione stipulata in modo esclusivo con il concessionario.
5. L'area affidata al Concessionario, conserverà per tutta la durata della Convenzione, la destinazione pubblica e nessun utilizzo esclusivo è concesso al Concessionario.
6. Nel caso in cui l'area data in affidamento abbia la caratteristica di giardino o parco pubblico in cui è previsto un intenso utilizzo da parte della cittadinanza, l'Amministrazione comunale può fornire al concessionario, nel caso si tratti di associazioni o Contrade, attrezzature per il giardinaggio (tosaerba, decespugliatore ecc.) o fornitura di servizi (ritiro e smaltimento residui derivanti da operazioni di taglio e diserbo, potature di alberi ecc.).

Articolo 7 – Sanzioni

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, a mezzo di propri incaricati, sopralluoghi per verificare lo stato di avanzamento lavori e di manutenzione dell'aree concesse e delle strutture, richiedendo se del caso, gli interventi ed i lavori ritenuti necessari.
2. Qualora venga rilevata l'abusiva alterazione dei luoghi, il Comune assegnerà, ove l'abuso possa essere rimosso, un congruo termine per il ripristino e nel caso di perdurante inosservanza ed inadempienza la Convenzione verrà dichiarata nulla ed il Comune provvederà alla esecuzione dei lavori ed opere di ripristino, con onere a totale carico del concessionario.
3. In caso di mancato inizio dei lavori e degli interventi entro mesi tre dalla sottoscrizione della convenzione, il Comune provvederà a diffidare la parte invitandola ad iniziare o a concludere gli interventi entro un tempo assegnato. In caso di inottemperanza della diffida, la convenzione si intenderà decaduta, con facoltà da parte del Comune di concessione ad altri soggetti privati richiedenti e, se del caso, di ripristino dello stato dei luoghi con onere a carico del concessionario.
4. Oltre alle norme previste dal presente regolamento, sono fatte salve tutte quelle in materia previste dal vigente "Codice della Strada", dal "Regolamento Comunale per la tutela del verde urbano pubblico e privato" e dagli altri "Regolamenti Comunali" per quanto riferibili alla concessione di cui trattasi.
5. L'area oggetto di concessione è soggetta al sistema sanzionatorio per l'inosservanza delle prescrizioni e dei divieti previsti all'Art.3.1 del "Regolamento Comunale per la tutela del verde urbano pubblico e privato".

Articolo 8 – Responsabilità

1. La parte convenzionata, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità e gli oneri assicurativi per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o

manutenzione e, comunque, derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione, sollevando l'amministrazione comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito.

2. La responsabilità per la gestione e della manutenzione degli arredi urbani e dei giochi per bambini salvo scrittura diversa tra il Comune ed il concessionario, è a totale carico del Comune.

Articolo 9 – Contenzioso

1. Ogni controversia, che non comporti decadenza della Convenzione viene definita unicamente attraverso l'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Pisa

Articolo 10 - Oneri tributari e fiscali

1. I soggetti privati che stipuleranno la convenzione sono esentati dal pagamento dell'imposta della pubblicità.
2. La convenzione sarà redatta in forma di scrittura privata e soggetta a registrazione in caso d'uso.
3. Ogni onere per bolli, diritti ecc. sono a carico della parte che adotta o sponsorizza.